

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016**  
**68/2016/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER AGGIORNAMENTO INFRA-PERiodo DELLA RTDG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 280/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 280/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 554/2015/R/GAS.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 11, comma 1, della RTDG prevede che il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all’anno 2016, sia fissato:
  - pari al 2,5%, con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
  - pari al 2,5%, con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
  - pari a 0%, con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;
  - pari a 0%, con riferimento ai gas diversi dal naturale;
- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, della RTDG, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e al servizio di commercializzazione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all’anno 2016, è fissato pari a 0%;
- l’articolo 11, comma 3, della RTDG prevede che i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di

distribuzione, misura e commercializzazione siano aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017, sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell'anno 2016;

- nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato che ai fini dell'aggiornamento su base triennale del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi si tenga conto degli esiti della gare per l'assegnazione degli ambiti;
- in esito alle proroghe dei termini originariamente previsti dal decreto 226/11, in relazione ai quali era ipotizzabile che i primi bandi di gara sarebbero stati pubblicati già nel corso dell'anno 2012, a tutt'oggi non è ancora giunto a termine alcun affidamento del servizio su base d'ambito territoriale minimo e, di conseguenza, non è stato possibile verificare l'efficacia delle gare quale strumento per la potenziale estrazione di *extra*-profitti, prospettata durante la fase di consultazione nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 44/2012/R/GAS.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 15, comma 1, della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano maggiorati mediante applicazione della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$  ;
- la RTDG prevede che per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016 il valore della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$ , fissato pari a 60,00 euro per l'anno 2014, sia aggiornato applicando il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- l'articolo 15, comma 4, della RTDG prevede che la componente  $\Delta CVER_{unit,t}$  sia soggetta a una revisione entro il 30 novembre 2016, ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
- nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato che ai fini dell'aggiornamento su base triennale del parametro  $\Delta CVER_{unit,t}$  possano essere organizzate apposite raccolte dati finalizzate a valutare l'evoluzione dei costi connessi alle verifiche metrologiche.

#### CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura, denominata tariffa *TVM*, è composta, tra le altre componenti, dalla componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, che trova applicazione limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016, e dalla componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori, che trova applicazione limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016;
- l'articolo 29, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno 2017, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori trovino applicazione le componenti  $t(tel)_t$  e  $t(con)_t$ , espresse in euro per punto di riconsegna;
- nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato che i costi, per punto di riconsegna, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti sulla base di criteri *output based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *make*;
- nella parte di motivazione della deliberazione 280/2015/R/GAS è stato indicato che, ai fini della determinazione del valore delle componenti  $t(tel)_t$  e  $t(con)_t$ , si richiedano ulteriori approfondimenti finalizzati ad individuare un livello di costi efficienti nella realizzazione degli investimenti in sistemi di telelettura/telegestione e nei concentratori, che potrebbero prevedere richieste di dati e informazioni presso le imprese distributrici.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, espresso a prezzi 2011, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 3, della RTDG, gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della medesima RTDG, sono valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012;

- nella RTDG sono stati definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro per gruppo di misura, per gli anni dati 2012-2014.

**RITENUTO CHE:**

- in ragione dell'esigenza di certezza del quadro regolatorio per la realizzazione degli investimenti previsti per lo sviluppo dello *smart meter gas*, sia opportuno prevedere che la valorizzazione, ai fini regolatori, degli investimenti realizzati negli anni 2015 e 2016 sia effettuata sulla base dei costi *standard* già fissati con riferimento all'anno 2014;
- sia necessario avviare un procedimento per l'aggiornamento *infra-periodo* della RTDG, con riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
  - b) revisione della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$ , ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
  - c) determinazione delle componenti  $t(tel)_t$  e  $t(con)_t$ , espresse in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, ai fini della loro applicazione a partire dall'anno 2017;
  - d) definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro/gruppo di misura, per gli anni dati successivi al 2016 rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio della distribuzione del gas

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'aggiornamento *infra-periodo* della RTDG con riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
  - b) revisione della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$ , ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
  - c) determinazione delle componenti  $t(tel)_t$  e  $t(con)_t$ , espresse in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di

- telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, ai fini della loro applicazione a partire dall'anno 2017;
- d) definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro/gruppo di misura, per gli anni dati successivi al 2016 rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio della distribuzione del gas;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità e di prevedere la possibilità che vengano condotte delle raccolte dati presso gli operatori del settore della distribuzione del gas;
  3. di prevedere che il procedimento, di cui al punto 1, si concluda entro il 30 novembre 2016;
  4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*